



**COMUNE DI FOZA**  
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO**  
**SULL'USO DEI BENI COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 14.02.1962**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 10.11.2008  
E CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 23.07.2010**

## INTRODUZIONE

Il legislatore si è sempre preoccupato della protezione e della conservazione del patrimonio boschivo della nazione, così che con disposizioni di volta in volta più complete ha provveduto in ogni periodo a regolarizzarne l'utilizzazione e lo sfruttamento.

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117, del 17 maggio 1924, con le modificazioni apportate col Regio Decreto Legge 3 gennaio 1926, n. 23, è una testimonianza di quanto sopra, poiché riassume tutte le disposizioni in materia di boschi e di terreni montani.

Salvo quanto stabilito nel citato R. D. 30 dicembre 1923, anche la vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, detta norme per l'utilizzazione del patrimonio boschivo e montano dei Comuni:

art. 85 « i boschi appartenenti ai Comuni sono utilizzati in conformità ad un piano economico da approvarsi dalla Sezione Agricola Forestale del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa (ora Camera di Commercio);

art. 87 « I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni... devono di regola essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato ».

Consigliandolo evidenti vantaggi per l'Amministrazione o qualora ricorrano circostanze speciali, lo stesso articolo prevede che il Prefetto può autorizzare la licitazione e la trattativa privata.

In base al citato art. 87 sembra che la forma di vendita dei prodotti dei boschi o di affittanza dei beni comunali sia basata su un solo criterio: ricavare cioè il più possibile, a tutto e solo vantaggio dell'Amministrazione. Ma il legislatore si è reso conto che la legge va pure adattata all'ambiente locale, uniformata cioè a consuetudini che risalgono ai tempi più remoti, quando per la mancanza assoluta di comunicazioni, intere popolazioni erano costrette a procurarsi l'esistenza con le sole risorse locali, risorse - nel nostro caso - del Comune.

Così il terzo comma dell'art. 290 della menzionata legge precisa:

« Qualora io richieda la speciale condizione dei luoghi, il Comune può ammettere la generalità degli abitanti a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma deve formare in regolamento per determinare le condizioni dell'uso e subordinarlo al pagamento di un corrispettivo ».

Permettendogli il proprio patrimonio, il Comune può quindi secondare le esigenze dei suoi abitanti, con delle concessioni sui propri beni, a condizione però:

1° - che il Comune adotti prima di tutto apposito regolamento;

2° - che l'uso sui beni comunali avvenga dietro un corrispettivo, da fissarsi di volta in volta con appositi provvedimenti da sottoporsi al giudizio dell'Autorità Tutoria;

3° che ogni concessione sia subordinata all'osservanza delle norme forestali ed avvenga sotto il controllo e la tempestiva vigilanza del personale del Corpo Forestale dello Stato.

## SOMMARIO

Introduzione . . . . .	. Pag.	2
Sommario. . . . .	»	3
DISPOSIZIONI GENERALI . . . . .	»	4
TITOLO I - Assegnazione di legname d'uso civico . . . . .	»	4
TITOLO II - Assegnazione di lese . . . . .	»	7
TITOLO III - Assegnazione di legname da fuoco . . . . .	»	8
TITOLO IV - Assegnazione di legna cedua da fuoco . . . . .	»	9
TITOLO V - Diritto di raccolta legna di ceppaia, scienti, ramaglie, ecc. . . . .	»	10
TITOLO VI - Concessione di uso dei pascoli comunali boschivi . . . . .	»	10
TITOLO VII - Concessione segaboli e raccolta di fieno selvatico sui boschi comunali . . . . .	»	12
TITOLO VIII - Concessione di stame e di pattume. . . . .	»	12
TITOLO IX - Concessione di sassi-ghiaia e sabbia . . . . .	»	12
TITOLO X - Norme generali . . . . .	»	14

## DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento ha il compito ed il fine di regolamentare la disciplina degli Usi Civici che spettano agli aventi diritto, residenti nel territorio del Comune di Foza.

Gli Usi Civici sono di seguito identificati in:

- a) legnatico
- b) di pascolo
- c) di erbatico
- d) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno".

Gli aventi diritto di uso civico sono:

- tutti i cittadini residenti nel Comune di Foza sin dalla nascita;
- coloro che ottengano la residenza nel Comune di Foza acquisiranno il diritto di Uso Civico dopo dieci anni di comprovata e continuativa residenza nello stesso;
- i nativi di Foza, che facciano ritorno nel Comune, invece, acquisiranno immediatamente il diritto di Uso Civico;
- le associazioni regolarmente costituite, riconosciute dal Comune di Foza ed iscritte nel registro delle associazioni comunali.

### TITOLO I ASSEGNAZIONE DI LEGNAME D'USO CIVICO

Art. 1. — I proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Foza, aventi diritto di uso civico, che desiderino ottenere l'assegnazione di legname per la manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti strutturali dei loro immobili, debbono inoltrare motivata domanda al Comune, limitando comunque la richiesta ad un quantitativo massimo di MC. 12.

Eguale facoltà è concessa anche a tutti coloro che vogliono costruire nell'ambito del Comune di Foza fabbricati nuovi o che vogliono ricostruire fabbricati già esistenti o portare loro variazioni di notevole entità. In tali casi, la domanda dovrà essere corredata da una relazione sulle opere da eseguirsi, nonché dai relativi disegni e computi metrici a firma di un tecnico abilitato.

Non è concessa l'assegnazione di legname d'uso per la costruzione di mobilio, attrezzi rurali ecc...

Dette assegnazioni saranno denominate "fabbisogni" e saranno concesse gratuitamente ai richiedenti aventi diritto.

All'assegnatario del legname ad uso "fabbisogno" non verrà fatta altra assegnazione di legname d'opera in forma gratuita per 10 anni, salvo casi di calamità.

Tutte le domande di assegnazione di legname da opera dovranno essere inoltrate dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.

In caso di fabbricati distrutti o danneggiati da incendi, abbondanti nevicate, alluvioni od altro sinistro, il legname strettamente necessario per la ricostruzione potrà concedersi in qualsiasi periodo dell'anno, ancorché la domanda dovesse essere presentata diversamente da quanto stabilito al comma precedente. Ciò, inteso, osservando le formalità dettate dal presente regolamento <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010

Art. 2. — Nell'interesse del patrimonio boschivo o anche per esigenze di carattere amministrativo, il Consiglio Comunale si riserva di disporre in ogni tempo limitazioni alle richieste, senza che gli interessati possano inoltrare reclami in merito.

Art. 3 – Chiusa l'epoca delle domande, e quindi nel mese di *maggio*, *apposita commissione composta da un assessore delegato dal Sindaco, dal tecnico incaricato al Servizio Urbanistica del Comune e dalla Guardia Boschiva comunale*, verificherà presso i singoli richiedenti la vera necessità degli assegni e l'uso per il quale viene chiesto il legname, riferendone per iscritto all'Amministrazione per i provvedimenti di sua competenza <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 4. — I detentori di legname avuto in precedenza, quando non comprovino sufficientemente di avere eseguito quelle opere, per le quali il legname stesso era stato richiesto e non diano garanzia dell'uso tempestivo cui intendono adibire le eventuali rimanenze, saranno esclusi provvisoriamente dall'assegnazione che chiedono.

In caso di dolo accertato, si provvederà al sequestro del materiale eventualmente rinvenuto ed alla applicazione dell'ammenda di € 50,00 per ogni MC di legname richiesto indebitamente", nonché all'esclusione per anni cinque dal diritto di chiedere legname di uso civico <sup>(3)</sup>.

In caso di irreperibilità del materiale per il quale l'assegnatario si è reso passibile di ammenda, questa verrà raddoppiata e così pure trattandosi di recidiva, salva in quest'ultimo caso l'esclusione dal diritto d'uso per anni venti.

<sup>(3)</sup> *Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 5. — Delle richieste pervenute all'Ufficio protocollo Comunale entro il 30 aprile, verranno compilati due separati elenchi:

1° - nel quale verranno comprese tutte le domande rispondenti ai requisiti di "fabbisogno" di cui all'art.1, le quali saranno conservate su apposito registro;

2° - nel quale verranno comprese tutte le domande non rispondenti ai requisiti di "fabbisogno", le quali saranno denominate "piccole concessioni". Nell'elenco delle "piccole concessioni", saranno ricomprese tutte le domande per l'assegnazione di legname da opera non necessario alla manutenzione, costruzione o ristrutturazione delle parti strutturali della primaria abitazione o delle sue pertinenze (es. pali per recinzioni, tavolame per perlinature ecc...), e tutte le richieste di legname da opera di chi sia già stato assegnatario di "fabbisogno" nei 10 anni precedenti.

Anche le richieste di piccole concessioni, dovranno essere corredate da una breve relazione giustificante l'intervento e da un computo metrico redatto dal richiedente.

Gli elenchi così disposti, verranno consegnati alla Commissione di cui all'art. 3, la quale provvederà per i provvedimenti di sua competenza entro il 31 maggio <sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 6. — Prima dell'assegnazione del legname ai richiedenti da parte della Guardia Boschiva Comunale, la Giunta Comunale provvederà a stabilire i prezzi di cessione del legname destinato alle "piccole concessioni". La Guardia Boschiva comunale provvederà ad espletare tutte le formalità amministrative riguardanti le relazioni di taglio, che dovranno essere approvate dal S.F.R. di Vicenza <sup>(5)</sup>.

<sup>(5)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 7. — I richiedenti dell'assegnazione di legname ad uso fabbisogno potranno chiedere di ottenere il corrispettivo in denaro della quantità di legname richiesto. Detto corrispettivo, sarà calcolato in base al prezzo unitario di vendita di un lotto ordinario, individuato a tale scopo dalla Giunta Comunale, contemporaneamente alla determinazione dei prezzi di cessione del legname destinato alle "piccole concessioni". Le rimanenze derivanti dalla vendita del lotto individuato allo

scopo, al netto delle assegnazioni dei fabbisogni, sarà utilizzato nell'economia generale del Comune.

A coloro che invece preferiscano ottenere l'assegnazione di legname da opera, lo stesso sarà assegnato dalla Guardia Boschiva Comunale nei luoghi da essa ritenuti più idonei.

Il taglio e l'esbosco del legname eventualmente assegnato, dovrà essere eseguito sotto la direzione di personale abilitato e munito obbligatoriamente di patentino di idoneità forestale, che dovrà obbligatoriamente essere presentato all'Ufficio Patrimonio comunale prima dell'inizio dei lavori di esbosco.

Alle associazioni aventi diritto sarà concesso solamente un contributo in danaro come previsto al primo capoverso <sup>(6)</sup>.

<sup>(6)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 8. — Nel determinare il prezzo di cessione, il Consiglio Comunale chiederà il preventivo parere all'Autorità Forestale e deciderà sulla base anche del prezzo corrente di commercio del legname, non trascurando tuttavia l'entità delle richieste.

*[ A titolo puramente indicativo, viene suggerita la seguente diversa applicazione:*

- a) per quantitativi limitati ad un massimo di mc. 5, o per i casi di incendio, abbondanti nevicate od altro sinistro, in ragione di 1/2 del prezzo corrente di commercio;*
- b) per quantità dai 5 ai 15 mc., in ragione di 2/3 del prezzo di commercio;*
- c) per quantità superiori ai mc. 15, in ragione di 3/4 del prezzo di commercio]<sup>(7)</sup>.*

<sup>(7)</sup> *Comma abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 9. — Inteso che la procedura di cui all'art. 7 possa svolgersi nel giro di mesi tre, e cioè entro il 31 agosto, il taglio delle piante, l'allestimento ed il trasporto dovranno compiersi entro il 31 ottobre, dopo di che, fino al 1° aprile dell'anno successivo, il bosco rimane chiuso, fatto salvo i casi di cui all'ultimo capoverso dell'art.1<sup>(8)</sup>.

<sup>(8)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

*[ Art. 10. — Il prezzo stabilito dal Consiglio Comunale e la quantità di legname concesso, sono impegnativi per l'Amministrazione solo dopo approvato il provvedimento di concessione da parte dell'Autorità Tutoria, la quale, in sede di approvazione, può sempre portare limitazioni alle concessioni oltre quelle eventualmente portate dal Consiglio Comunale a termini dell'art. 2, ed aumentarne il prezzo.*

*Per quanto sopra i richiedenti legname d'uso, con la domanda, si impegnano automaticamente anche ad accettare eventuali imposizioni della stessa Autorità Tutoria.*

*Oltre al prezzo di cessione, gli assegnatari dovranno rimborsare al Comune le spese di sopraluoghi per la martellata e per la misurazione del legname, nonché della Commissione; e per imposta generale sull'entrata, diritti, ecc.] <sup>(9)</sup>.*

<sup>(9)</sup> *Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 11. — L'assegnazione del quantitativo di legname richiesto, stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio, costituisce il solo documento valido per l'autorizzazione al taglio delle piante.

In detto provvedimento saranno indicati: le generalità dell'assegnatario, il luogo di assegnazione, la tipologia del materiale assegnato ed il numero delle piante assegnate <sup>(10)</sup>.

<sup>(10)</sup> *Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 12. — Solo il legname preventivamente martellato ed indicato nel provvedimento di autorizzazione potrà essere tagliato ed allestito dal concessionario.

Prima del trasporto il legname dovrà essere infine misurato dalla Guardia Boschiva Comunale e recare il martello forestale <sup>(11)</sup>.

*(11) Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 13. — Nei riguardi dei responsabili del taglio, allestimento ed eventuale trasporto di piante resinose di proprietà comunale, e non contrassegnate come al precedente art. 12, verranno adottati provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 16 della legge 3/2003, salva l'applicazione di speciali disposizioni in materia forestale <sup>(12)</sup>.

*(12) Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

## **TITOLO II**

### **L'ASSEGNAZIONE DI LESE**

Art. 14. — Secondo l'antichissima consuetudine, è concessa l'assegnazione di lese per il trasporto di fieno selvatico, di legna e di pattume, sempre che ciò debba avvenire in località montane talmente disagiate da non potersi raggiungere col carro.

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di lese, debbono presentare domanda scritta dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, precisando in essa il numero delle lese loro occorrenti e la località in cui verranno usate e quindi tagliate.

Art. 15. — L'Ufficio di segreteria disporrà per la raccolta in apposito elenco di tutte le richieste di assegnazione di lese presentata a tutto il 31 marzo. Scaduto tale termine, l'elenco verrà consegnato alla guardia boschiva comunale, la quale mediante informazioni ed eventualmente con sopralluoghi, si accerterà della necessità delle richieste, riferendone per iscritto all'Amministrazione, per i provvedimenti che crederà adottare.

Art. 16. — L'elenco definitivo delle richieste verrà compilato dalla Giunta Municipale, dopo di che si seguirà la procedura indicata ai precedenti art. 6 e 7, mentre per semplicità l'elenco stesso verrà approvato con il provvedimento adottarsi dal Consiglio Comunale ai sensi del primo capoverso del citato art. 6.

Art. 17. — Considerato che le lese non hanno normalmente un diametro superiore a cm. 8, sulla lunghezza di m. 6, il loro prezzo può essere in sede preventiva fissato in L. 400 l'una. Ciò inteso che — occorrendo — il prezzo di cessione verrà stabilito di anno in anno con il provvedimento del Consiglio Comunale, osservato quanto disposto al primo comma del precedente art. 8, e con tutta l'osservanza al contenuto dell'art. 10.

Art. 18. — Nessuno potrà provvedere al taglio ed al trasporto di lese se non in possesso della bolletta di autorizzazione, da rilasciarsi con la procedura indicata al primo capoverso dell'art. 11 del presente regolamento. Per gli eventuali responsabili vale quanto detto all'art. 11.

Art. 19. — E' proibita la vendita ed il commercio di lese, poiché ogni assegnazione è subordinata alla prova che quelle avute dal concessionario in precedenza non sono più servibili. Ciò a giudizio della guardia boschiva comunale, alla quale dovranno eventualmente esibirsi le lese consumate.

Art. 20. — Poiché l'uso delle lese di provenienza dai boschi comunali è limitato al territorio del Comune, i concessionari che in casi isolati dovessero servirsene per trasportare carichi in altri paesi, dovranno preventivamente informare la guardia boschiva comunale, in modo da metterla nella possibilità di accertarsi che le lese stesse, dopo l'uso, sono state riportate a casa dell'assegnatario.

Art. 21. — A parte i provvedimenti per i casi di cui all'art. 18, nei riguardi dei contravventori alle norme del presente regolamento circa l'assegnazione di lese, la Giunta Municipale provvederà ad applicare l'ammenda di L. 400 per lesa, oltre al sequestro delle lese reperate, nonché all'esclusione per cinque anni dal diritto di fare nuove richieste. Nell'impossibilità di sequestrare le lese, perché non reperibili, l'ammenda verrà raddoppiata. In caso di recidiva, il contravventore sarà escluso per venti anni dal diritto di domanda di lese, mentre l'ammenda verrà raddoppiata.

### **TITOLO III**

#### **ASSEGNAZIONE DI LEGNAME DA FUOCO**

Art. 22. — Previa domanda da inoltrarsi con le formalità volute dai commi quarto e quinto dell'art. 1, 11 Comune concede legname da fuoco ai cittadini che hanno domicilio nel Comune da oltre due anni.

L'assegnazione avrà luogo tenuto conto ogni anno dei componenti la famiglia. Verranno quindi ridotte o negate le assegnazioni nei riguardi di richiedenti proprietari di boschi o che comunque di ispongano di legna, per esserne commercianti o perché proprietari o gestori di segherie, laboratori di falegnameria, ecc.

Art. 23. — Delle richieste pervenute entro il 30 aprile verrà disposto un elenco, nel quale verranno annotate le quantità, la tipologia ed il luogo di assegnazione della legna da ardere <sup>(13)</sup>.

*(13) Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 24. — Anche per l'assegnazione di legname da fuoco valgono le norme contenute negli art. 2 - 6 - 7 del presente regolamento. Nelle operazioni di assegnazione, il personale del Corpo Forestale dello Stato terrà speciale considerazione della presenza di piante deformi, guaste, dominate o in condizioni di evidente deperimento, e così non utilizzabili per altro migliore uso, ove non esista legname ceduo.

Art. 25. — La vendita ed il commercio del legname da fuoco concesso dal Comune in base al presente regolamento sono vietati. A carico dei contravventori, verrà applicata l'ammenda di € 30,00 per ogni q.le di legname venduto <sup>(14)</sup>.

*(14) Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010*

Art. 26. — Il prezzo da determinarsi di anno in anno dal Consiglio Comunale, verrà in linea di massima fissato per metro cubo in ragione di 1/10 del prezzo del legname da opera in commercio.

Art. 27. — Per quanto non contemplato nel presente capitolo, per l'assegnazione di legname da fuoco valgono le norme di cui agli art. 8- 9 - 10 - 11 (escluso per questo ultimo articolo il contenuto dell'ultimo capoverso) 12 e 13.



## **TITOLO IV**

### **ASSEGNAZIONE DI LEGNA CEDUA DA FUOCO**

Art. 28. — Ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al primo comma dell'art. 22, il Comune, oltre al legname assegnato in base al precedente capitolo e limitatamente al quantitativo di diritto, concede legna .cedua per uso domestico.

Art. 29. — Le domande da presentarsi come richiesto dall'art. 1 del presente regolamento, verranno prese in considerazione ed istruite a termini degli art. 22 e 23.

Art. 30. — Salvo il contenuto degli art. 2 e 6, il personale del Corpo Forestale dello Stato disporrà facendo cadere l'assegno su boschi giunti a completa maturazione, tenuto conto a tale riguardo della qualità del bosco, come prescritto dal Regolamento contenente prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella provincia di Brescia, approvato dal Consiglio Provinciale dell'Economia di Brescia il 18 gennaio 1929 e reso esecutivo dal Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste il 12 ottobre 1929. <sup>(15)</sup>

La zona da sottoporsi a concessione verrà delimitata in base alle richieste, completate dai dati circa il numero dei componenti la famiglia di ogni richiedente stesso.

*(15) Che possono servire nel contenuto generale anche per altre provincie.*

Art. 31. — Essendo quella della legna cedua una concessione che si distingue 'dalle precedenti, è necessario che l'Amministrazione proceda con nuovi accorgimenti, allo scopo di evitare che venga adibito al taglio della legna personale non idoneo, e potere quindi prevenire possibili danni al bosco.

La zona sottoposta ai taglio verrà così suddivisa in tanti lotti, più o meno grandi, secondo anche come lo consigli la struttura del bosco, da assegnarsi pel fabbisogno ad un numero adeguato di richiedenti. Ogni lotto verrà poi dato in consegna per il taglio e per l'utilizzo a quei capi famiglia che a giudizio dell'Amministrazione e dell'Autorità Forestale diano piena garanzia per tecnica e per serietà, e che si assumano la responsabilità di tutte le operazioni.

Art. 32. — Il taglio della legna cedua dovrà essere eseguito a regola d'arte, raso a terra, con ferri bene affilati (esclusa la sega), a superficie liscia inclinata, senza però intaccare o svellere ceppi e con i criteri di conservazione e di riproduzione del bosco voluti dalle disposizioni forestali.

Per quanto si riferisce all'allevamento delle matricine, gli addetti al taglio dovranno attenersi in linea di massima a quanto stabilito dall'art. 53 del citato Regolamento provinciale delle prescrizioni di massima e .di polizia forestale.

Il taglio di cedui ceduti in base al presente capitolo dovrà avvenire secondo le norme di cui all'art. 6 delle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigente in Provincia.

Art. 33. — La vendita, il commercio e la diversa destinazione della legna cedua concessa dal Comune, sono vietati. La Giunta Municipale disporrà di volta in volta per l'applicazione di adeguata ammenda a carico dei contravventori e, occorrendo, per le punizioni disciplinari e per il raddoppiamento dell'ammenda a termini dell'art 4 del presente regolamento.

Art. 34 La concessione di legna cedua da ardere è subordinata al pagamento di un corrispettivo da fissarsi o da aggiornarsi ogni anno dal Consiglio Comunale, sulla base del prezzo corrente della legna e previo parere dell'Autorità Forestale.

Art. 35. — Per quanto non previsto nel presente capitolo ed in quanto vi abbia attinenza, si confermano le norme di cui ai precedenti art. 10 - 11 - 12 - 13.

## **TITOLO V**

### **DIRITTO DI RACCOLTA LEGNA DI CEPPAIA, SCHIANTI, RAMAGLIE, ECC.**

Art. 36. — Con le presenti norme si ritiene continuato e regolarizzato l'antico diritto d'uso sui boschi di proprietà comunale per:

- a) la raccolta e l'utilizzazione di ceppaie secche per uso legna da ardere;
- b) la raccolta di schianti e piante secche di diametro inferiore ai cm. 12.;
- c) la raccolta di legna morta e secca e di ripulitura, sia nei boschi d'alto fusto, sia nei boschi cedui;
- d) la raccolta di legna proveniente da ramaglie e cimali di piante vendute o comunque utilizzate.

Art. 37. — L'uso del precedente articolo è esteso a tutti nuclei familiari che abitano nel Comune di Foza, i cui capifamiglia o loro delegati devono inoltrare ogni anno domanda di assegnazione al Comune.

Il Comune provvederà, in base alla quantità di legna disponibile nei boschi, all'assegnazione alle famiglie richiedenti, stabilendone il quantitativo e il luogo di raccolta.

I soggetti aventi diritto di uso civico nel Comune di Foza non possono raccogliere e asportare nessun tipo di legna dai boschi di proprietà comunale prima dell'avvenuta assegnazione.

Per eventuali sanzioni si fa riferimento al Regolamento di Polizia rurale <sup>(16)</sup>

*(16) Articolo così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 10.11.2008.*

Art. 38 - La raccolta dei prodotti sopra precisati è tuttavia subordinata alla rigorosa osservanza delle prescrizioni forestali vigenti.

In modo speciale va chiarito che solo le ceppaie secche possono essere sradicate, a condizione che gli scavi vengano sollecitamente colmati; che le consuetudinarie spollonature periodiche vengano condotte in guisa che i migliori polloni vengano conservati con distribuzione possibilmente uniforme per ciascuna ceppaia.

Per la utilizzazione delle ceppaie occorre la preventiva autorizzazione dell'Autorità Forestale, il cui intervento sarà chiesto dall'Amministrazione Comunale, non appena in possesso della domanda di utilizzazione ceppaie prodotta dagli interessati.

Art. 39. — Resta inteso che i prodotti oggetto del presente capitolo vengano raccolti per gli stretti bisogni. domestici, per cui resta vietata la vendita ed il commercio, nonché altra eventuale destinazione.

A carico dei contravventori verranno in linea di massima presi i provvedimenti contemplati dal presente regolamento per tutte le altre concessioni.

[ Art. 40.— *Il corrispettivo verrà fissato dal Consiglio Comunale ogni anno od eventualmente ogni diverso periodo, qualora non vi sia necessità di variazioni, e consisterà in un canone fisso per ogni persona componente le varie famiglie da iscriversi a ruolo ] <sup>(17)</sup>.*

*(17) Articolo abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2010.*

## **TITOLO VI**

### **CONCESSIONI DI USO DEI PASCOLI COMUNALI BOSCHIVI**

Art. 41. — I pascoli comunali disponibili all'infuori delle alpi e dei pascoli ceduti in affitto, e quindi i pascoli strettamente boschivi, sono concessi in godimento ai proprietari di bestiame aventi il domicilio nel Comune, osservate le norme del presente regolamento.

Restano rispettate eventuali riserve di collocamento parziale del bestiame indigeno a prezzo di favore sulle alpi date dal Comune in affitto a terzi, prese dall'Amministrazione in sede di affittanza. Così restano pure in vigore — nonostante l'adozione del presente regolamento — con eventuali provvedimenti dell'Amministrazione circa la concessione ai comunalisti di intere alpi per l'uso del pascolo.

Art. 42. — La concessione del pascolo sui boschi comunali è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda scritta, entro il 31 marzo di ogni anno. Nella domanda dovrà essere precisato il numero e la specie del bestiame per il quale viene chiesto il permesso di pascolo, nonché la località che il richiedente desidera in assegnazione.

Agli effetti dell'applicazione delle presenti norme si considera bestiame indigeno quello presente alla data del 31 marzo, in quanto di proprietà del richiedente.

Permettendo la sufficienza dei pascoli boschivi comunali, e specialmente nell'intento di agevolare la necessità di certi richiedenti di completare il così detto giogo, è ammessa al pascolo sui beni comunali anche una certa quantità di capi di bestiame forestiero. In tale necessità gli interessati dovranno fare esplicita dichiarazione sulla domanda.

L'Amministrazione, da parte sua, si riserva però un diverso trattamento nell'applicazione del corrispettivo da pagare.

Art. 43. — Coloro che per frode o per lucro dovessero dichiarare come proprio bestiame forestiero, incorreranno nel pagamento del corrispettivo fissato come di seguito dal Comune per il bestiame forestiero, aumentato di una volta.

Art. 44. — E' assolutamente proibito condurre sui pascoli boschivi comunali bestiame non vaccinato a termini delle vigenti disposizioni sanitarie.

Verificandosi casi di malattie epidemiche e contagiose, il proprietario od il sorvegliante del bestiame dovrà immediatamente chiedere l'intervento del veterinario locale, il quale, d'accordo con l'Autorità comunale, disporrà per le preventive misure di isolamento.

Art. 45. — Le zone da destinarsi al pascolo in base alle presenti disposizioni vengono suddivise in due distinte categorie:

1° - comprende le zone più comode e di maggiore fertilità, da destinarsi esclusivamente al pascolo delle bovine;

2° - comprende le zone più disagiate e più in alto, anche più sterili, da destinarsi al pascolo del bestiame ovino.

Consequentemente viene vietato al bestiame ovino di invadere le zone riservate al pascolo delle bovine.

Art. 46. — Sulla scorta delle domande pervenute all'Ufficio di segreteria ed in base anche ai dati rilevati con le operazioni di accertamento agli effetti dell'applicazione imposta sul bestiame, la guardia comunale rilascerà apposita bolletta da firmarsi dal Sindaco e da staccarsi da speciale bollettario a madre e figlia, sulla quale oltre ad essere specificata la zona o località ove il pascolo viene concesso, verrà indicato il numero dei capi di bestiame ammessi ai pascolo e la loro qualità.

Art. 47. — E' vietato il pascolo « nei boschi di nuova formazione o sottoposti a taglio generale o parziale, o distrutti o gravemente danneggiati da incendio o da altre cause ».

Detti boschi saranno aperti all'esercizio del pascolo solo previa autorizzazione dell'Autorità Forestale.

Su di essi — comunque — potrà mai essere autorizzato il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere qualsiasi pericolo di danno.

Art. 48. — Il corrispettivo dovuto per il permesso di pascolo sui beni comunali verrà determinato annualmente dal Consiglio Comunale entro il mese di aprile.

A titolo informativo, potrebbe sempre adeguarsi come segue:

- a) per il bestiame indigeno in misura di un decimo del prezzo corrente per ogni paga monticante le alpi comunali date o cedute in affitto;
- b) per il bestiame forestiero in misura normalmente uguale al prezzo paga come sopra.

Art. 49. — Detti corrispettivi dovranno pagarsi anche se il pascolo venisse esercitato per un tempo minore del consueto. Diminuendo per qualsiasi causa imprevista il bestiame dichiarato, il proprietario potrà senza ulteriori gravami, integrarne il numero, sempre che il bestiame ulteriormente ammesso al pascolo non sia forestiero o di altro comunalista.

Art. 50. — Il pascolo delle capre è di regola proibito nei boschi e nei terreni ricoperti di cespugli aventi funzioni protettive.

Art. 51. — Agli effetti tutti delle disposizioni del presente capitolo, viene precisato che il periodo di apertura del pascolo va dal 20 maggio al 20 settembre di ogni anno, intesa la consuetudine di fare demonticare prima il bestiame bovino.

## **TITOLO VII**

### **CONCESSIONE SEGABOLI E RACCOLTA DI FIENO SELVATICO SUI BOSCHI COMUNALI**

Art. 52. — Agli abitanti aventi il domicilio nel Comune è concesso l'uso dei segaboli e la raccolta di fieno selvatico (visga) e di erba in genere da essiccare. Ciò in località ove non è possibile l'uso del pascolo e qualche volta anche in località a ciò destinate dall'Amministrazione per esigenze ambientali o di carattere amministrativo.

La concessione dei segaboli avviene normalmente per piccoli lotti, rispettando eventuali tradizioni e consuetudini, in base alle quali segaboli situati in zone di questa o quella frazione vengono riservati agli abitanti della frazione stessa.

Di solito la concessione viene disposta per più anni, dietro un canone da conseguirsi mediante piccoli esperimenti d'asta, sulla base di apposito provvedimento del Consiglio Comunale.

Per la raccolta di fieno selvatico e di erbe in genere, la concessione avviene su richiesta degli interessati, da fare pervenire, come per le altre concessioni entro il 31 marzo di ogni anno. Nella domanda dovrà essere specificata la zona di gradimento del richiedente ed indicato il numero dei carichi (priale) di prodotto che l'interessato intende raccogliere durante la stagione.

Art. 53. — Il corrispettivo per la raccolta di fieno selvatico e di erba in genere da essiccare, viene fissato con provvedimento del Consiglio Comunale, per carico o « priala », tenuto conto che ogni carico di fieno può avere il peso di circa 2 quintali. A tale riguardo verrà rilasciata la solita bolletta di autorizzazione, mentre sulla scorta delle matrici rimaste al bollettario usato, la Guardia Comunale provvederà poi durante la stagione (agosto-settembre) a controllare — con sopralluoghi e

con opportune informazioni — la raccolta di ogni concessionario, così da raccogliere tutti i dati del dovuto al Comune.

Art. 54. — Il fieno selvatico raccolto dovrà essere utilizzato allo scopo per cui fu richiesto, restando pertanto assolutamente vietato ogni altro uso e specialmente l'alienazione.

E' inoltre vietato produrre fieno selvatico in qualunque tempo nei cosiddetti grassi.

Art. 55. — A carico dei contravventori alle presenti norme, la Giunta Municipale ordinerà il sequestro del prodotto e disporrà applicazione di un'ammenda pari al valore del prodotto sequestrato. Per la recidiva valgono in linea di massima le sanzioni disciplinari e l'aumento dell'ammenda come all'art. 4.

Art. 56. — La raccolta dell'erba e del fieno selvatico sui boschi Comunali (cedui e di alto fusto) « dovrà farsi esclusivamente a mano o col falchetto a mano, in modo da evitare lo strappo e la recisione delle pianticelle legnose del bosco ».

« Nei boschi di nuova formazione o rinnovati è vietata la raccolta dell'erba fino a che le piantine del bosco non abbiano raggiunto uno sviluppo tale che le faccia evidentemente distinguere».

Per quanto non previsto dal presente articolo, la raccolta del fieno selvatico e l'esercizio dei segaboli è subordinata alla osservanza delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

## **TITOLO VIII CONCESSIONE DI STRAME E DI PATTUME**

Art. 57. — Lo strame ed il pattume vengono concessi esclusivamente per la lettiera al bestiame, per cui è rigorosamente proibita la vendita o altra destinazione.

I contravventori vengono puniti come prescritto all'art. 55 e precedenti del presente regolamento.

Art. 58. — Il corrispettivo per la raccolta di strame e pattume verrà fissato come al precedente articolo 40 e consisterà in un canone fisso per ogni capo di bestiame di proprietà di comunalisti, eccettuati i casi di cui al seguente articolo.

Art. 59. — E' in facoltà dei proprietari di bestiame domicullati nel Comune e che non hanno interesse a raccogliere strame e pattume, di chiedere, entro il 31 marzo di ogni anno, l'esonero dal pagamento del corrispettivo, impegnandosi formalmente a non raccogliere, per questo, strame e pattume sui boschi Comunali.

Per eventuali contravventori vale quanto contemplato al precedente articolo.

Art. 60. — « La raccolta dello strame nei boschi può farsi soltanto con rastrelli di legno e senza intaccare ed asportare il terriccio e la cotenna erbosa ». « Nei boschi sottoposti a tagli di curazione o di rinnovamento ed in quelli di nuova formazione, è vietata per un triennio la raccolta dello strame ».

## **TITOLO IX CONCESSIONE DI SASSI, GHIAIA E SABBIA**

Art. 61. — L'autorizzazione a utilizzare sassi, ghiaia e sabbia sulla proprietà comunale ed a esercitare cave è subordinata a motivata domanda da inoltrarsi in qualsiasi tempo al Comune.

L'Amministrazione disporrà in merito con apposito provvedimento, con il quale stabilirà anche il corrispettivo o canone da pagare.

Trattandosi di materiale non superficiale, è obbligatoria la preventiva autorizzazione dell'Autorità Forestale, la quale interverrà a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 62. I contravventori alle presenti disposizioni verranno puniti con il sequestro del materiale rinvenuto, salvo la procedura indicata dalle leggi e regolamenti forestali vigenti.

## **TITOLO X NORME GENERALI**

Art. 63. Il pagamento dei corrispettivi o dei canoni per le concessioni regolate con le presenti disposizioni, verrà eseguito tramite la Tesoreria Comunale, in base ad apposito ruolo da porsi in riscossione con le formalità di legge alla data dell'11 novembre di ogni anno.

Il Tesoriere si varrà a tale riguardo delle facoltà tutte a lui concesse dalle disposizioni in vigore.

Art. 64. Come accennato all'art. 13 e per eventuali omissioni ai successivi articoli, l'applicazione delle ammende e delle punizioni disciplinari previste con il presente regolamento, non pregiudicherà l'azione dell'Autorità Forestale per quanto di sua competenza.

Art. 65. Il legname da fuoco e l'utilizzazione del bosco ceduo per gli usi domestici, di cui ai capitoli 3° e 4°, vengono concessi solo ed in quanto il diritto di uso previsto al capitolo 5° non offra sufficiente fabbisogno per la popolazione.

*Il Presente regolamento venne adottato dal Consiglio Comunale con verbale di delibera n. 8 in data 14 febbraio 1962.*